Convegno

QUARANT'ANNI DALL'ISTITUZIONE DELLA DIFESA CIVICA TRENTINA

Lunedì 24 ottobre 2022 ore 10.00 presso sede Consiglio provinciale – Sala Aurora, Via Manci, 27 – Trento

Porgo il mio personale saluto a tutti i presenti - anche a nome del Presidente della Provincia – ai consiglieri provinciali, ai rappresentanti delle istituzioni e a tutti coloro che sono qui a vario titolo intervenuti. Ringrazio il Difensore civico e il Presidente del Consiglio provinciale per l'invito all'evento di oggi, volto a celebrare la ricorrenza del 40° anniversario dell'approvazione della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28, istitutiva della difesa civica trentina, che ha definito in modo organico ruolo e competenze del Difensore civico nell'ottica di rafforzare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché di promuovere i principi - di rilevanza costituzionale - del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, intimamente connessi ai principi di trasparenza e legalità cui si ispira la legge provinciale del 1982.

In questa occasione ci tengo a ricordare il dott. Enrico Bolognani, primo Difensore civico, nominato nel 1985, che ha esercitato le sue funzioni ininterrottamente fino al 1994, adempiendo alle stesse con spirito di servizio e dedizione encomiabile ai cittadini, proprio negli anni in cui faceva il suo ingresso nell'ordinamento giuridico la legge sul procedimento amministrativo. Al dott. Bolognani si sono succeduti altri Difensori civici (sei), che hanno operato nel solco disegnato dal medesimo, assicurando in questi quattro decenni una qualificata tutela ai cittadini trentini che da sempre si interfacciano con l'ufficio del Difensore civico, quale valido interlocutore nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo perseguito dal legislatore provinciale con la legge del 1982, è stato quello di fornire ai cittadini uno strumento di tutela non giurisdizionale dei diritti - per far fronte a situazioni di irregolarità, disfunzioni, ritardi ed omissioni nel rapporto con gli uffici pubblici – improntato a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate in una sempre più spiccata tendenza alla valorizzazione di forme di mediazione alternative al contenzioso giudiziale.

Si tratta in buona sostanza di un organo monocratico che, in forza della sua vocazione garantistica, si colloca in una posizione intermedia tra amministrazione pubblica e amministrati, a tutela dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti deboli e svantaggiati, la cui voce deve essere portata all'attenzione delle sfere decisionali.

In termini generali il Difensore civico, pur non essendo riconosciuto dalla Costituzione nonostante numerosi solleciti e proposte, costituisce una figura di garanzia precipuamente legata ad un ruolo partecipativo del cittadino. Relativamente a tale distinto profilo è auspicabile il

riconoscimento costituzionale dell'istituto cui attribuire funzioni di promozione e di tutela dei diritti, nonché di garanzia del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

E' noto che il Difensore civico svolge le sue funzioni in autonomia, libertà ed indipendenza. Ed è proprio in relazione a questa sua posizione di autonomia che il Difensore civico rappresenta una garanzia per i cittadini in quanto organo super partes, chiamato a svolgere un ruolo di mediazione tra i soggetti interessati e le Pubbliche Amministrazioni al fine di pervenire ad una composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

In questi quattro decenni il Difensore civico ha visto accrescere, quale organo di garanzia, ruolo e competenze a beneficio della comunità anche per quanto attiene la facoltà di intervento d'ufficio oltre che su segnalazione dei cittadini. In questo contesto preme evidenziare il ruolo di ausilio del Difensore civico nei confronti dei cittadini, favorendo l'affermazione di una cultura tesa alla prevenzione della lite, all'accrescimento della soluzione bonaria dei conflitti, all'eliminazione delle criticità che possono nascere nel rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione in un quadro normativo sempre più articolato, complesso, non sempre di agevole comprensione da parte del medesimo.

Nè pare marginale rilevare come l'azione del Difensore civico sia stata oggetto di un'evoluzione con conseguente ampliamento delle sue competenze anche per quanto attiene la cognizione dei ricorsi che i cittadini possono presentare a tale organo di garanzia, relativamente alla materia dell'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni nel solco di procedure ascrivibili agli strumenti di tutela alternativa a quella giudiziaria.

Si tratta, quindi, di competenze che vanno ben oltre alle originarie funzioni di impulso, stimolo, sollecitazione nei confronti delle varie amministrazioni pubbliche per approdare verso incisive forme di intervento in funzione deflattiva del contenzioso, senza oneri per i cittadini attraverso strumenti connotati da semplificazione e celerità procedurale a diretto vantaggio per i medesimi.

Certamente la legge provinciale istitutiva della difesa civica provinciale, è stata oggetto di significative modifiche. In particolare al Difensore civico sono state affiancate le figure dei Garanti, rispettivamente del Garante dei diritti dei minori e del Garante dei diritti dei detenuti, completando un sistema di tutele e garanzie per il cittadino di rilevante impatto, improntato al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Concludendo, mi sento di esprimere un sincero apprezzamento per l'iniziativa odierna, finalizzata non solo a celebrare l'anniversario della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, ma anche a diffondere la conoscenza di questa figura di garanzia, nonché dei relativi ambiti e modalità di intervento.

Grazie